

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO

Art.1 Principi

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito Fondazione) si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Le norme citate trovano piena applicazione presso tutti gli edifici, i locali chiusi e le aree esterne scoperte delle diverse sedi istituzionali della Fondazione in quanto, le stesse, si configurano come luoghi aperti al pubblico e, contemporaneamente come luoghi di lavoro.

Inoltre, in ragione dei propri compiti istituzionali, stante la specifica mission di "prevenzione, cura, riabilitazione", la Fondazione si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

Art. 2 Soggetti obbligati

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono e frequentano le sedi della Fondazione:

- i lavoratori della Fondazione così come definiti dal D. Lgs. 81/08;
- i pazienti;
- i visitatori;
- i soggetti che prestano attività lavorativa presso la Fondazione per conto di altri datori di lavoro;
- i soggetti che prestano attività lavorativa presso gli esercizi commerciali presenti nella Fondazione;
- i volontari.

Art. 3 Campo di applicazione e termini del divieto

E' vietato fumare:

- a) nel contesto delle sedi istituzionali della Fondazione (via Venezian n. 1, via Amadeo n. 42, via Vanzetti n. 5 e via Ponzio n. 44) siano esse di proprietà o utilizzate a qualsiasi titolo specificando che il divieto vige ad ogni piano degli edifici, in tutti i locali e nelle pertinenze di tutte le Strutture e dei Servizi della Fondazione ed in particolare nelle seguenti aree interne/esterne:
 - ingressi principali e secondari;
 - viali, strade e parcheggi;
 - pensiline e corridoi semicoperti;
 - scale, scale antincendio;
 - terrazzi, balconi e/o ballatoi;
 - cortili interni;
 - in prossimità delle riprese d'aria degli impianti di aerazione e di condizionamento.

E' fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori idoneamente attrezzate di seguito individuate:

- Via Venezian (Piano rialzato, terrazza scoperta tra il blocco 3 e il blocco B);
- Via Amadeo (Piano terzo, terrazza in copertura della palazzina interna);
- Via Vanzetti (Piano terra, cortile interno ad almeno 10 m. di distanza dagli edifici presenti);
- Via Ponzio (Piano terra, cortile interno ad almeno 10 m. di distanza dagli edifici presenti).

Queste aree esterne riservate ai fumatori avranno una superficie di circa 10 / 12 m².

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo avviata dalla Fondazione, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig, IQOS), negli spazi commerciali interni della Fondazione.

E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi.

I divieti elencati sono estesi a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contemplano tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 4 **Cartellonistica**

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli (Allegato A) riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (Legge n. 3/2003 e D. Lgs. n. 6/2016);
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni;

Tuttavia al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla presenza di personale soggetto a turni o elevato turnover, è consentito indicare la categoria (es. infermieri, medici, etc) di appartenenza dei soggetti addetti alla vigilanza, purché questi siano facilmente identificabili dall'utenza".

I cartelli vengono posti principalmente in prossimità:

- degli accessi al pubblico;
- all'ingresso dei singoli reparti e servizi;
- degli atri ascensori e delle scale corrispondenza degli accessi ai reparti;
- degli accessi degli uffici amministrativi;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nell'area dei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, CUP, ecc..

Oltre al modello di cartello riportato, nei luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE" per favorire il rispetto rigoroso del divieto.

Presso gli ingressi principali aperti al pubblico e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Nelle zone esterne riservate ai fumatori (indicate nelle allegate planimetrie) devono essere collocati appositi contenitori posacenere per lo smaltimento dei mozziconi oltre a cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra.

Diversamente, i posacenere posizionati nelle aree ove vige il divieto di fumo devono essere rimossi.

Art. 5

***Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.
Delegati alla vigilanza, incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo.***

Sono responsabili dell'applicazione della normativa, per i locali e gli spazi assegnati, ciascuno per l'area/struttura/servizio/articolazione organizzativa di competenza che dirigono le seguenti figure:

- il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo;
- i Direttori di Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico e del Dipartimento Ricerca (per le parti comuni delle sedi di via Amadeo e di via Vanzetti);
- il Direttore Medico di Presidio (per le parti comuni della sede di via Venezian)
- i Direttori di struttura complessa sanitaria, tecnica o amministrativa;
- i Responsabili di struttura semplice dipartimentale;
- i Responsabili di struttura semplice di struttura complessa (se necessario)
- il Direttore Didattico (per la sede di via Ponzio).

Inoltre è responsabile dell'applicazione della normativa e del regolamento Divieto di Fumo anche la Vigilanza Esterna, se presente in Fondazione.

I “**Soggetti Responsabili**” possono individuare tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura o dipartimento, il/i soggetto/i cui affidare la funzione di “**Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo**” per l'accertamento e la contestazione dell'illecito secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Ciascun delegato opera per l'area/struttura/servizio/articolazione organizzativa di competenza.

A tale fine il Soggetto Responsabile:

- a) redige e comunica al dipendente il formale conferimento dell'incarico di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, utilizzando l'apposito modello (Allegato B), indicando gli ambienti e/o i locali in cui dovrà svolgere tale attività e acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte dell'incaricato;
- b) trasmette copia della nomina al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) mantiene aggiornati i nominativi indicati nei cartelli (a seguito della loro prima installazione).

Resta fermo che qualora i Soggetti Responsabili non provvedano a delegare, sono da ritenersi essi stessi incaricati alla vigilanza, all'accertamento e contestazione dell'illecito ed il loro nominativo, viene riportato sui cartelli di cui al precedente articolo 4.

La vigilanza, l'accertamento e la contestazione dell'illecito potranno essere esercitati anche da soggetti terzi (Istituti di vigilanza, Associazioni, ecc.) che operano presso la Fondazione in virtù di specifici contratti/convenzioni che prevedano esplicitamente questa possibilità in particolare per le aree comuni della sedi della Fondazione (ad esempio: cortili, giardini, viali, parcheggi, scale interne, corridoi comuni, ecc.).

***Art. 6
Contestazione dell'infrazione***

I “Soggetti Responsabili” e i “Delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto”, in caso di contestazione dell'infrazione redigono il verbale di accertamento, in duplice copia (secondo il modulo Allegato D) intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981. Delle due copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata al Servizio di prevenzione e protezione ed eventualmente trasmessa alla sc Affari Generali e Legali della Fondazione.

Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di sottoscrivere il verbale di contestazione, questa eventualità deve essere riportata sul verbale stesso.

Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento della sanzione è da intestare a: ATS Milano Città Metropolitana – Servizio Tesoreria – C.so Italia,19 – 20122 Milano.

Art. 7 **Sanzioni**

- a) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00.
- b) La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- c) I Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i. il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per quanto sopra è più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla norma. Pertanto per la violazione del comma precedente del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

lettera a): euro 55 (cinquantacinque)

lettera b): euro 110 (centodieci)

lettera c): euro 440 (quattrocentoquaranta)

I dipendenti della Fondazione che non osservino il divieto, possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN.

Art. 8 **Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione**

La Fondazione per il tramite della "Commissione per la prevenzione del tabagismo" appositamente costituita organizza iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 5 e 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

Le iniziative sono volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti degli assistiti, al fine di incentivare la disabitudine al fumo e responsabilizzare in merito al rispetto ed all'osservanza del divieto.

Inoltre, nei programmi dei corsi di formazione per il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il divieto di fumo è esplicitato in quanto importante misura di Prevenzione Incendi e di prevenzione degli effetti dannosi del fumo passivo sui lavoratori.

Art. 9 **Trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti attraverso il Verbale di accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di fumo è Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo e i Delegati alla vigilanza, incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, il

personale della s.c. Affari generali e legali e del Servizio prevenzione e protezione sono persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tratterà i dati personali acquisiti ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, in piena ed integrale conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per la finalità determinata, esplicita, legittima, in modo pertinente rispetto al trattamento, osservando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati di contatto del Titolare e del Data Protection Officer, nonché le modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili nella sezione Privacy del sito web della Fondazione www.istitutotumori.mi.it: <https://www.istitutotumori.mi.it/privacy>



QUESTO
E' UN LUOGO
DI RICERCA
E DI CURA



**E' VIETATO
FUMARE**

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" come modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016".

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

ALLEGATO B

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE, DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

La/il sottoscritta/o _____ in qualità di Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, per l'area/struttura/servizio/articolazione organizzativa _____;

VISTA la Legge 584/75 e s.m.i. che specifica il divieto di fumare in determinati locali e le rispettive sanzioni amministrative;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

VISTO l'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004;

RICHIAMATE le Circolari della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia n. 2/SAN del 14 gennaio 2005 "Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo" e n. 3/SAN del 25/01/2005 "Indicazioni operativa per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo";

RICHIAMATO altresì il regolamento "Regolamento per il divieto di fumo" adottato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con deliberazione CdA n. _____ del _____;

CONFERISCE L'INCARICO

della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni nei seguenti ambienti/locali del reparto/servizi ora richiamati:

Alla sig.ra/sig. _____

Matricola n. _____ qualifica _____

L'incaricato, anche su richiesta di chiunque intenda far accertare una violazione, dovrà:

- Vigilare sull'osservanza del rispetto del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
- Verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del soggetto incaricato, richiedendone ove necessario la sostituzione o l'aggiornamento;
- Accertare e contestare le infrazioni secondo le modalità riportate nel Regolamento interno richiamato.

Data _____

Per accettazione
L'INCARICATO

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO N. DEL**

Il giorno del mese di dell'anno alle ore presso la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - il/i sottoscritt.....
appartenente/i alla SC / SSD / SS / Servizio / Vigilanza Esterna, ha..... accertato che:
il/la Sig./Sig.ra nato/a a il
..... residente a in Via n
di nazionalità identificato/a con documento n

- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003).
Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € **55,00**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00)
- Fumava in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate** (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1- bis Legge 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € **55,00**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00)
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare e/o in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di allattamento o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € **110,00**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 55,00 a € 550,00)
- In qualità di soggetto incaricato a vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno del locale/struttura non ne curava l'osservanza:**
- ometteva di richiamare il trasgressore;
- ometteva di richiedere l'intervento dei pubblici ufficiali incaricati dell'accertamento e contestazioni della violazione. (Violazione Art. 1 e 2 Legge 54/1975 art. 51 c. 1,2 e 3 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € **440,00**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 220,00 a € 2.200,00)

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato:

.....

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'Art. 16 della legge 689/91, **il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, **del doppio del minimo della sanzione** prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

- Il pagamento della sanzione può essere effettuato mediante versamento su c.c.p. 20737201 intestato ad ATS della Città Metropolitana di Milano Sanzioni L. 3/2003 – fumo oppure a mezzo bonifico bancario cul c/c 20737201di Bancoposta IBAN IT 02 A 07601 01600 000020737201
- Deve essere sempre indicata la causale, riportando il numero la data e la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il presente verbale oltre alla dicitura: "Violazione alla normativa sul divieto di fumare".
- E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ATS Milano Città metropolitana – S.S. Affari Istituzionali, C.so Italia, 19 – 20122 Milano (MI)
- Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente per le conseguenti successive determinazioni.
- Il presente verbale viene stilato in due copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.
- I dati personali acquisiti con il presente verbale sono trattati secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento per il divieto di fumo pubblicato sul sito web della Fondazione www.istitutotumori.mi.it

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE